

**Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni Verga”**

Licei: Scienze Umane, Economico sociale, Linguistico, Musicale, Coreutico

Istituti professionali: Industria e Artigianato per il Made in Italy – Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale diurno/serale



**RGIS004004**



**PTOF - A.S. 2023/2024**

**Allegato n. 5**

**P.A.I.**

**Piano Annuale per l'Inclusione**

**(C. M. n. 8 del 6 marzo 2013)**

---

Piazzale Baden Powell, 1 - 97015 Modica - Tel 0932 903462 - 0932 1838961 - Fax 0932 764610

Codice Fiscale 90012270881 - Codice Istituto RGIS004004 - Codice Univoco Ufficio UFQ6T7

PEC rgis004004@pec.istruzione.it - EMAIL rgis004004@istruzione.it - <https://www.istitutovergamodica.edu.it/>

# **PAI**

**Piano Annuale per l'Inclusione**

**(C.M. n.8 del 6 marzo 2013)**

**Anno scolastico 2023/24**

**Prof.ssa Concetta Guglielmo**

Oggi la scuola tutta è chiamata a dare un contributo significativo alla cultura dell'inclusione, creando le condizioni necessarie per l'accoglienza dei ragazzi e per la buona riuscita dell'integrazione, garantendo il diritto di tutti gli studenti all'istruzione e all'educazione attraverso soluzioni organizzative rispettose di tutte le esigenze. È fondamentale ascoltare le esigenze di un tessuto sociale sempre più complesso e variegato per attivare opportune e concrete pratiche educative che tengano conto delle nuove indicazioni psico-pedagogiche e delle recenti legislazioni regionali, nazionali e comunitarie, riguardanti l'inclusione. Tutto ciò sarà possibile rimuovendo gli ostacoli all'apprendimento e alla partecipazione, attraverso l'attivazione di facilitatori e la rimozione di "barriere", come suggerito dal sistema ICF (International Classification of Functioning, Disabilities and Handicap) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Tale sistema classifica lo stato di salute e disabilità attraverso quattro categorie (funzioni corporee; strutture corporee, partecipazione e attività, condizioni ambientali), variabili che se considerate nel loro insieme, ci danno un quadro più ricco della persona che va oltre la semplice distinzione abile /disabile e che tiene conto del fatto che ogni studente, in uno specifico momento della sua vita, può avere bisogni educativi "speciali" intesi anche nel senso delle eccellenze. Secondo l'ICF il **bisogno educativo speciale (BES) rappresenta qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito educativo e/o di apprendimento, indipendentemente dall'eziologia, che necessita di educazione speciale individualizzata**. Definire e ricercare i **Bisogni Educativi Speciali** significa rendersi conto delle varie difficoltà, grandi e piccole, per sapervi rispondere in modo adeguato. La sigla **BES** sta quindi per **Bisogni Educativi Speciali** e si riferisce a particolari esigenze educative che possono avere determinati alunni anche solo per un periodo di tempo limitato. Queste esigenze possono dipendere da *«motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta»* (Direttiva Ministeriale del 27.12.2012).

La normativa di riferimento per i BES è la **Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012** e le successive circolari ministeriali. Tale direttiva ha lo scopo di **tutelare gli alunni con Bisogni Educativi Speciali garantendo loro il diritto di accedere a un apprendimento personalizzato, come previsto dalla Legge 53/2003**. Il fine è dunque quello di permettere ai ragazzi di svolgere le attività didattiche secondo le modalità e i tempi a loro più consoni.

**Successivamente la Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013, prot. n.561, avente come oggetto «Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Indicazioni operative», prevede l'applicazione della normativa dedicata**

ai ragazzi con DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) anche a tutti gli alunni con BES.

### **BES: le categorie dei Bisogni Educativi Speciali**

Quello dei BES rappresenta oggi un grande cappello che riassume **tre categorie principali**:

- **disabilità (tutelata dalla Legge 104/92)**
- **disturbi evolutivi specifici (tra i quali i DSA, tutelati dalla L.170/2010, e per la comune origine evolutiva anche ADHD e borderline cognitivi)**
- **svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.**

Alle tre categorie sopraindicate si aggiunge un quarto punto in cui rientrano altri disturbi non chiaramente illustrati nella normativa, che comprendono i **disturbi dell'apprendimento non specifici, disturbo delle abilità scolastiche, i disturbi dell'umore, i disturbi d'ansia, ADHD, GIFTED (alunni plus-dotati intellettivamente che possono rientrare nei Bisogni Educativi Speciali).**

Spesso si tende ad interpretare erroneamente la **categoria BES** come fosse un disturbo clinico: in realtà **non esiste alcuna diagnosi "BES"** in quanto i **Bisogni Educativi Speciali** non rappresentano di per sé un'etichetta diagnostica, poiché come abbiamo visto possono includere sia ragazzi con disturbi clinici (e dunque con una diagnosi e un preciso codice nosografico) che alunni con problemi di altra natura. Ad esempio un alunno straniero che non ha ancora appreso la lingua italiana potrebbe rientrare nella **normativa BES** e può quindi usufruire di canali didattici diversificati anche in assenza di disturbi clinici. I **BES possono essere di natura persistente o transitoria**, in base alla problematica individuale. Nel caso di ragazzi con **Disturbi Specifici/ Aspecifici dell'Apprendimento si tratta di disturbi di natura persistente.**

Per tali studenti che non rientrano nella normativa prevista dalla Legge 104/92 e dalla Legge 170/2010 ma che presentano disturbi clinici riguardanti specifiche abilità, viene stilata da un'apposita équipe una **diagnosi funzionale.**

Anche i ragazzi con svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale non hanno bisogno di certificazione né diagnosi ma **hanno ugualmente diritto all'applicazione della normativa BES, come indicato nella C.M. n. 8 del 06/03/2013.** Come stabilito dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, essa tutela gli alunni con **BES** consentendo loro di accedere a tutte le misure previste per i **DSA** come valutazioni su misura dell'alunno, utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi e l'attivazione di un **PDP**, ossia di un **Piano Didattico Personalizzato.**

Nel **PDP (Piano Didattico Personalizzato)** vengono individuati gli obiettivi specifici d'apprendimento, le strategie e le attività educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà socio/assistenziali o educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione, il patto di corresponsabilità educativa con la famiglia.

Per quanto riguarda alunni certificati con la **L.104/92 all'art. 6 del D.Lgs 96/2019** il percorso didattico educativo viene esplicitato attraverso la redazione di un **P.E.I (Piano Educativo Individualizzato)**, redatto dal **Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione (GLO)** che deve illustrare le risorse necessarie per il sostegno all'alunno, nonché tutti gli strumenti, le strategie e gli interventi educativi e didattici. Inoltre, a chiarificazione dei rapporti tra i differenti documenti per l'inclusione scolastica, il citato decreto fa particolare riferimento al Progetto Individuale: Il **Piano Educativo Individualizzato** è ora definito univocamente come "facente parte del progetto individuale" (**D.Lgs 96/2019, art. 4, modifica all'art. 5 del D.Lgs 66/2017, in sostituzione della lettera b**), confermando definitivamente lo statuto del progetto individuale come **insieme degli interventi predisposti per il progetto di vita della persona con disabilità**. Il P.E.I. "va redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre" (**D.Lgs 96/2019, art.6,c.1,**) tranne per casi particolari.

#### **Il PEI:**

- tiene conto della certificazione di disabilità e del profilo di funzionamento;
- individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione dell'orientamento e delle autonomie;
- esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;
- indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il progetto individuale;

#### **Gli strumenti che il piano per l'inclusione del nostro Istituto adotta sono:**

- l'elaborazione di **PEI** per alunni con difficoltà **certificate (Lg. 104/92)**;
- l'elaborazione di **PDP** per alunni le cui difficoltà siano evidentemente **diagnosticate**, e per i quali, concordemente con la famiglia, il Consiglio di Classe reputi necessario adottare strumenti specifici;

- interventi didattici specifici relativi all'apprendimento della lingua per alunni con cittadinanza non italiana e, solo nel caso in cui siano evidenziate problematiche di altro tipo, la formalizzazione di un **PDP specifico** per gli stessi;
- presenza dei **GLO, Gruppi Lavoro Operativi per redazione e attuazione PEI**
- presenza di un **Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)** che svolga funzione di raccordo di tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola.
- Elaborazione del **PAI, Piano Annuale per l'Inclusione**.

### **Valorizzazione delle risorse esistenti**

- Implementare l'utilizzo della LIM come strumento in grado di integrare vecchi e nuovi linguaggi: quelli della scuola e quelli della società multimediale.
- Valorizzare l'uso di software in relazione agli obiettivi didattici stabiliti per la l'interazione e la partecipazione di tutti gli alunni.
- Utilizzare i laboratori presenti nella scuola, al fine di creare un contesto di apprendimento personalizzato per trasformare, valorizzandole, anche le possibili situazioni di difficoltà
  - Acquisire e distribuire risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione.

L'eterogeneità dei soggetti con **Bisogni Educativi Speciali**, e la molteplicità di risposte possibili, richiedono l'articolazione di una progettazione globale che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità scolastica e definisca la richiesta di risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi. Le proposte progettuali, per la metodologia che le contraddistingue, e per le competenze specifiche che richiedono, necessitano di uno specifico aggiornamento attraverso corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli interventi di ricaduta su tutti gli alunni.

La formulazione del PAI è volta a sostenere l'alunno, formulando percorsi specifici e mirati alle sue reali capacità, che permettano un percorso di crescita ottimale per fare scelte consapevoli e sviluppare un proprio progetto di vita futura. La continuità educativa e didattica degli alunni con **Bisogni Educativi Speciali** è garantita dal personale della scuola ed esplicitata dal Piano per l'Inclusione.

### **Aspetti organizzativi e gestionali**

#### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- Convoca e presiede il **GLI** e il **GLO (D. Lgs 66/2017)**
- Viene informato dal Referente per l'Inclusione rispetto agli sviluppi del caso riscontrato.
- Convoca a presiede il Consiglio di classe.

### **Il GLI (Gruppo di lavoro per l'inclusione)**

E' istituito presso l'istituzione scolastica. Si occuperà della rilevazione dei **BES** presenti nella scuola raccogliendo la documentazione degli interventi educativo-didattici definiti.

Il **GLI** è composto da:

- Dirigente scolastico
- Referente per l'inclusione
- docenti curricolari
- docenti di sostegno
- personale ATA
- da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio.

### **Il gruppo è nominato dal Dirigente Scolastico**

Il **GLI** ha il compito di:

- supportare il collegio docenti nella realizzazione del Piano per l'inclusione;
- supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei **P.E.I.** e del **P.D.P.** Il GLI collabora con il GIT e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

### **Il REFERENTE per l'INCLUSIONE**

- Collabora con il Dirigente scolastico.
- Raccorda le diverse realtà (Scuola, famiglia, ASP, Associazioni ed altri Enti presenti sul territorio)
- Attua il monitoraggio di progetti
- Partecipa al GLI e GLO
- Coordina il colloquio tra scuola e famiglia
- Segue i passaggi di contatto/Informazione Scuola/ Famiglia /Servizi

- Rimane a disposizione e collabora con gli insegnanti per la definizione dei progetti educativi (**PEI, PDP**)

### **GLH (Gruppo di Lavoro per l'Handicap di Istituto):**

Presso ogni Istituzione Scolastica opera un **Gruppo di Lavoro per l'Handicap (ai sensi della Legge Quadro 104/1992, art. 12 comma 5)**. Esso è costituito dal **Dirigente Scolastico** che lo presiede o da un suo delegato, dal docente **Referente per l'inclusione**, dai **docenti di sostegno**, dai **rappresentanti dei genitori**, dal **personale educativo** operante presso l'Istituto, da un referente dell'**Unità di Valutazione Multidisciplinare della A.S.L. (D.P.R. 24.02.1994, art. 3)**.

Il **GLH** di Istituto ha i seguenti compiti:

- definisce le linee della politica per l'integrazione scolastica degli alunni disabili dell'Istituto.
- individua gli indicatori di qualità dell'integrazione scolastica per gli alunni disabili da inserire nel PTOF della Scuola.
- propone azioni volte a favorire il successo del/i processo/i di integrazione;

### **IL CONSIGLIO DI CLASSE**

- attenziona casi di alunni/e con particolari difficoltà, informa il Dirigente e la famiglia della situazione/ problema
- ha il compito di indicare in quali casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, e sulla base della eventuale documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia.
- si coordina con il referente per l'inclusione
- comunica con la famiglia ed eventuali esperti
- predispone **PDP/PEI**
- predispone attività didattiche specifiche e coerenti con quanto riportato nel **PEI**

### **LA FAMIGLIA**

- Informa il Coordinatore di classe della situazione / problema



- Si deve attivare per produrre opportuna certificazione
- Partecipa agli incontri con la scuola, con i servizi del territorio
- Partecipa al **GLO** nella seduta finalizzata alla redazione del **PEI**
- Collabora alla realizzazione del **PDP**, attivando il proprio ruolo e la propria funzione

#### **ASP**

- Effettua l'accertamento e fa la diagnosi/ certificazione
- Redige una relazione utile alla redazione del PDP

#### **Il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo)**

La normativa in vigore (**DM 182/2020, come modificata dal DI 153/2023**) stabilisce che: Il **GLO** è composto dal consiglio di classe e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe. Partecipano al GLO :

- i **genitori** dell'alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale;
- **figure professionali interne alla scuola**, quali lo psicopedagogo (ove esistente) ovvero docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLO per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI;
- **figure professionali esterne alla scuola**, quali l'assistente all'autonomia ed alla comunicazione ovvero un rappresentante del GIT territoriale;
- l'**unità di valutazione multidisciplinare** dell'ASL di residenza dell'alunno o dell'ASL nel cui distretto si trova la scuola, partecipa tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario della stessa (ASL). Nel caso in cui l'ASL non coincida con quella di residenza dell'alunno, la nuova unità multidisciplinare prende in carico lo stesso dal momento della visita medica nei suoi confronti, acquisendo la copia del fascicolo sanitario dello stesso dall'ASL di residenza;
- **gli studenti e le studentesse certificati** nel rispetto del principio di autodeterminazione;
- un **eventuale esperto autorizzato dal dirigente scolastico su richiesta della famiglia**, esperto che partecipa solo a titolo consultivo e non decisionale;
- **eventuali altri specialisti** che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell'assistenza di base.

**Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale. Il Dirigente scolastico, all'inizio dell'anno scolastico, sulla base della documentazione presente agli atti, definisce, con proprio decreto, la configurazione del GLO. Il GLO elabora e approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che, in base al presente articolo, sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti. Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.**

**Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.**

## **CALENDARIO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE**

### **Settembre/ Ottobre**

- Incontro gruppo GLH/GLI per:
- Assegnazione dei casi
- Organizzazione dell'accoglienza
- Incontro/colloquio dei docenti di sostegno con i genitori degli alunni L.104/92 nuovi iscritti per conoscere le specifiche esigenze esigenze (es. necessità ausili, supporti tecnologici, etc) e aspettative;
- Approvazione nei Consigli degli eventuali percorsi di alternanza scuola/lavoro e progetti sul territorio, in rete.
- Presentazione al Collegio docenti del PAI ( di durata triennale contenuto nel PTOF )
- Invio all'Unità Multidisciplinare procedure per l'erogazione del servizio per l'integrazione scolastica degli alunni H per l'a. s. in corso.
- Predisposizione e approvazione dei **P.E.I.** nei **GLO**

### **Novembre**

- Programmare orientamento in entrata
- Attivazione eventuali Progetti e laboratori

## **Dicembre/ Gennaio /Febbraio**

- verifica in itinere del lavoro svolto nell'ambito del gruppo operativo sostegno/inclusione, evidenziando i punti di forza e le criticità, valutazione laboratori;
- avvio di attività di orientamento in entrata e in uscita
- verifica ed eventuale revisione del **PEI** dei singoli alunni

## **Marzo/aprile**

- Verifica iscrizioni alunni **L.104/92** e alunni con certificazione **BES** in entrata
- Predisposizione dell'organico di diritto docenti specializzati

## **Maggio/ Giugno**

- Riunione GLH per criteri di valutazione finale ed esami, certificazione crediti e obbligo scolastico
- Il Referente per l'inclusione comunica alla Provincia le richieste di assistenza ASACOM e di trasporto. (Incontra, eventualmente, i coordinatori delle cooperative)
- Il **GLI** esamina i dati degli alunni disabili di nuova iscrizione.
- Compilazione schede di presentazione alunni nuovi iscritti
- Segnalazione alla commissione formazione classi prime della presenza di alunni L.104/92; accordi per l'abbinamento degli alunni alle classi, previsione di ausili indispensabili per bisogni particolari.
- Acquisizione documentazione Scuola Media di provenienza
- Verifica della completezza dei suddetti documenti e invio degli stessi all' USR.

## **Adempimenti della scuola**

**L'Istituto**, tramite l'attività di insegnamento dei Docenti e la collaborazione di tutte le componenti delle istituzioni scolastiche, pone attenzione ad un apprendimento degli studenti fortemente improntato al valore formativo dell'istruzione sia professionale sia tecnica. **Promuove la piena inclusione degli studenti con disabilità, favorendo lo sviluppo di una comunità accogliente, nella quale realizzare esperienze di crescita individuale e sociale.**

## L'Istituto si impegna:

- a non perdere di vista il profilo culturale e sociale dello studente e a **personalizzare** gli interventi educativo-didattici;
- ad adottare una progressiva mediazione metodologico-didattica al fine di **favorire** il superamento delle difficoltà nello studio;
- ad **intensificare e a valorizzare** l'interazione scuola-famiglia attraverso un dialogo costante per sostenere l'impegno dello studente;
- a **favorire** i processi di accoglienza, inserimento e integrazione degli studenti disabili nella didattica quotidiana.

Nel pieno rispetto delle leggi che regolano il diritto allo studio delle persone con bisogni educativi speciali, il nostro Istituto è in grado di organizzare le attività, in modo che il corso di studi possa offrire una efficiente e valida occasione di realizzazione personale.

## *Analisi dei punti di forza e di criticità*

A. Rilevazione dei <b>BES</b> presenti:	
<b>disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)</b>	26
minorati vista	//
minorati udito	2
Psicofisici	24
<b>disturbi evolutivi specifici(DSA)/ Disturbi aspecifici dell'apprendimento/svantaggio socioeconomico, linguistico-culturale (BES)</b>	44
Totali	70
% su popolazione scolastica	7,0
N° PEI redatti dai GLO	24

B. Risorse professionali specifiche	Prevalentemente utilizzate in...	
-------------------------------------	----------------------------------	--

Insegnanti di sostegno	Attività individualizzate e di piccolo gruppo	sì
	Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.)	no
Assistenti alla comunicazione	Attività individualizzate	si
	Assistenza in classe	si
Funzioni strumentali		sì
Referenti di Istituto (Inclusione, salute, sicurezza)		sì
GOSP (Gruppo operativo Supporto Psicopedagogico)		si

C. Coinvolgimento docenti curricolari	Attraverso...	
Coordinatori di classe	Partecipazione a GLO	sì
	Rapporti con famiglie	sì
	Tutoraggio alunni	Sì
	Progetti didattico-educativi a tematica inclusiva	Sì
	Altro:	
Docenti con specifica formazione	Partecipazione a GLI	Sì
	Rapporti con famiglie	Sì
	Tutoraggio alunni	Sì
	Progetti didattico-educativi a tematica inclusiva	Sì
Altri docenti	Partecipazione a GLI	Sì
	Rapporti con famiglie	Sì
	Tutoraggio alunni	Sì

	Progetti didattico-educativi a tematica inclusiva	Sì
--	---	----

D. Coinvolgimento personale ATA	Supporto per assistenza alunni disabili	sì
E. Coinvolgimento famiglie	Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva	no
	Coinvolgimento in progetti di inclusione	no
	Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante	No
F. Rapporti con servizi socio - sanitari territoriali e istituzioni deputate alla sicurezza. Rapporti con CTS/CTI	Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità	Sì
	Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili	Sì
	Procedure condivise di intervento sulla disabilità	No
	Procedure condivise di intervento su disagio e simili	No
	Progetti territoriali integrati	Sì
	Progetti integrati a livello di singola scuola	Sì
	Rapporti con CTS / CTI	Sì
G. Rapporti con privato sociale e volontariato	Progetti territoriali integrati	No
	Progetti integrati a livello di singola scuola	No
	Progetti a livello di reti di scuole	Sì

H. Formazione docenti	Strategie e metodologie educativo-didattiche / gestione della classe	Sì				
	Didattica speciale e progetti educativo-didattici a prevalente tematica inclusiva	sì				
	Didattica interculturale / italiano L2	No				
	Psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)	Sì				
	Progetti di formazione su specifiche disabilità (autismo, ADHD, Dis .Intellettive, sensoriali...)	Sì				
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:		0	1	2	3	4
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo				X		
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti				X		
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;				X		
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'interno della scuola					X	
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti;			X			
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano l'organizzazione delle attività educative;				X		
Sviluppo di un curriculum attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi;				X		

Valorizzazione delle risorse esistenti				X	
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione		X			
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l'ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.			X		
Altro:					
Altro:					
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo					
Adattato agli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici					

## Obiettivi di incremento dell'inclusività proposti

### ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

- Valorizzazione tempo scuola.
- Attenzione alla formazione delle classi.
- Rispetto della continuità didattica.
- Progettazione personalizzata per gli alunni con BES previa autorizzazione ed accordo con la famiglia.
- Integrazione attività curricolari-extracurricolari

### TERRITORIO

- Rapporti costanti e collaborativi con servizi socio-sanitari-assistenziali.

### FAMIGLIA

- Corresponsabilità e condivisione di intenti.
- Necessità di collaborazione.

### STRATEGIE METODOLOGICHE-DIDATTICHE



- Metodologie didattiche attive, centrate sull'ascolto, sul coinvolgimento, sulla partecipazione, sul lavoro di gruppo e sulle attività laboratoriali.
- Utilizzo di misure dispensative e/o strumenti compensativi.
- Scelte metodologiche inclusive: cooperative- learning, tutoring, peer tutoring, didattiche plurali sugli stili di apprendimento, didattica per problemi.
- Rispetto dei tempi di apprendimento.

### **MODALITA' DI INTERVENTO**

- A classe intera.
- A piccolo gruppo.
- Individuale.
- Potenziamento.
- Recupero.
- Tutoring.
- Percorso personalizzato.
- Utilizzo inclusivo delle tecnologie.
- **PDP** (piano di studio personalizzato): i vari PDP elaborati dal Consiglio di classe, dovranno raccordarsi con una progettazione inclusiva della classe.
- Riconoscimento e valorizzazione delle differenze.
- Ogni progetto di arricchimento formativo avrà una sezione specifica di connessione con il Piano d'Inclusione d'Istituto.
- Attivazione per tutti i docenti di corsi di formazione su strategie didattiche digitali e innovative.

### **PROCEDURA SEGNALAZIONE CASI PARTICOLARI**

In presenza di alunni problematici/fragili, i docenti coordinatori, dopo una fase di osservazione, segnalano il caso al Referente per l'inclusione, in caso di dispersione scolastica al GOSP, se è il caso al D.S. Nel caso di episodi di bullismo/cyberbullismo, al Team antibullismo della scuola.

## PROCEDURA DISPERSIONE SCOLASTICA

La **Direzione generale dell'USR Sicilia** ha avviato una collaborazione, tramite incontri e consultazioni, con le Procure presso i Tribunali per i minorenni di Palermo, Catania, Messina e Caltanissetta, l'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) e i 38 Osservatori di area sulla dispersione scolastica che costituiscono una realtà consolidata dell'Ufficio scolastico regionale. Strategica sarà la sinergia tra le diverse istituzioni, e la condivisione tra le stesse – sia progettuale sia di azioni – avrà l'obiettivo di rendere più efficaci e rapidi gli interventi.

**Ogni scuola siciliana riceverà un documento informativo sulle modalità operative da seguire in caso di segnalazione di dispersione scolastica (scheda OTP).** Un fenomeno che, secondo specifici indicatori, si distingue in evasione, abbandono o frequenza irregolare. Per ogni situazione è prevista una specifica procedura da attivare per la prevenzione, e diverse saranno le procedure da attivare, tante quante sono le situazioni da segnalare.

- **EVASIONE SCOLASTICA:** situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non entra mai nel circuito formativo e pertanto non è conosciuto dall'Istituzione scolastica;
- **ABBANDONO SCOLASTICO:** situazione del minore che dopo aver frequentato per un certo periodo la scuola, interrompe precocemente e arbitrariamente la frequenza;
- **FREQUENZA IRREGOLARE:** situazione del minore che, pur non abbandonando definitivamente la scuola, frequenta in modo saltuario compromettendo la continuità del processo formativo;

Tale modello operativo unico regolerà gli interventi da effettuare nel caso di evasione scolastica (i minorenni che non si presentano in classe), l'abbandono scolastico e la frequenza irregolare. Nel caso di un minorenne che non dovesse presentarsi in classe entro la prima settimana di ottobre scatterà da parte della scuola una segnalazione ai genitori. Se lo studente non inizierà a frequentare le lezioni verranno effettuate le comunicazioni alla Procura per i minorenni ed al Comune. Stessa procedura (ma è prevista anche una segnalazione per iscritto ai genitori) nel caso di abbandono e di frequenza irregolare.

Il GOSP di Istituto, a seguito di un incontro formativo e di aggiornamento, avendo acquisito le specifiche schede di segnalazione, ogni mese effettuerà un accurato monitoraggio al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.

## **PROCEDURA DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO**

Il Consiglio di Classe e il Referente per l'inclusione valutano la situazione e la inquadrano nella relativa gravità, mettendo in pratica le modalità di intervento più opportune:

- incontrano la famiglia per avere informazioni sul vissuto scolastico dell'alunno e la richiesta di eventuale documentazione clinica
- acquisizione della documentazione o in mancanza si invita la famiglia a farne richiesta all'ASP di competenza
- Pianificano e Condividono il PDP con la famiglia e l'alunno

## **PROCEDURA SVANTAGGIO SOCIO-CULTURALE, DISAGIO COMPORTAMENTALE E/O RELAZIONALE**

Il Consiglio di Classe valuta la situazione e la inquadra nella relativa gravità, mettendo in pratica le modalità di gestione suggerite: contattando la famiglia e cercando di concordare atteggiamenti educativi comuni. Il Consiglio di Classe prende in carico la gestione della situazione predisponendo il PDP. Se necessario, propone interventi a sostegno della genitorialità attraverso richiesta ai servizi sociali

## DIDATTICA BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Per ottimizzare un insegnamento inclusivo e' opportuno ricordare la distinzione tra **due diversi tipi di didattica**, che solo all'apparenza possono sembrare simili: si tratta della **didattica individualizzata e della didattica personalizzata**.

L'idea dell'**individualizzazione** indica l'adattamento dell'insegnamento alle caratteristiche individuali dei discenti, attraverso precise e concrete modalità d'insegnamento. **Tale concetto denota un ambito circoscritto di strategie didattiche**.

**L'individualizzazione** si riferisce alle strategie didattiche che mirano **ad assicurare a tutti gli studenti** il raggiungimento delle competenze fondamentali del curricolo, **attraverso una diversificazione dei percorsi di insegnamento**.

**La personalizzazione** indica invece le strategie didattiche finalizzate **a garantire ad ogni studente una propria forma di successo formativo**.

La **didattica individualizzata** mira a progettare strategie didattiche differenti in base agli studenti e alle loro esigenze, prevedendo comunque il raggiungimento di obiettivi comuni. Il traguardo relativo a certe competenze resta comune a più alunni, ma il percorso per arrivarci dipende da ognuno. La **progettazione individualizzata** si basa su **percorsi diversi per obiettivi comuni**, ed è legata all'adattamento dell'insegnamento alle caratteristiche cognitive individuali degli alunni: ai loro codici linguistici, ai loro prerequisiti di partenza, ai loro stili cognitivi, ai loro ritmi d'apprendimento. L'assimilabilità della proposta didattica ha, infatti, diverse dimensioni (il linguaggio dell'insegnamento, la sequenza dei contenuti, le loro modalità di presentazione, i tempi concessi) e soltanto se essa è realizzata in modo globale, l'apprendimento ha buone probabilità di verificarsi.

La **didattica personalizzata** lavora sia sul fronte delle strategie che sul fronte degli obiettivi in modo strettamente calibrato all'alunno. **Gli obiettivi non sono comuni**. Il docente progetta l'intero percorso di apprendimento in funzione dell'alunno, prevedendo per lui o per lei obiettivi, traguardi di competenze, risorse, strategie **solo sue**. La **progettazione personalizzata** si basa su **percorsi diversi per obiettivi diversi**. Le procedure che si possono utilizzare per concretizzare la personalizzazione dei percorsi formativi utilizzano specifici strumenti (**compensativi e dispensativi**) didattici particolarmente adeguati per l'attuazione dei principi che tendono a rendere "personalizzato" il lavoro. Ed e' nella misura in cui esse vengono attuate secondo questi principi che il lavoro didattico tende ad assumere una **dimensione personalizzata**. Tale didattica si pone l'obiettivo di garantire **a tutti gli alunni** il diritto all'apprendimento, valorizzando i punti di forza, per offrire a ciascuno la possibilità di procedere in modo consapevole nella crescita culturale ed umana, rispettando gli stili

individuali di apprendimento. Differenziare l'insegnamento-apprendimento significa essenzialmente organizzare in modi differenti il lavoro in classe (articolazione di tempi e spazi, raggruppamenti, definizione di nuclei tematici disciplinari...). Tali approcci che favoriscono la realizzazione di una **didattica personalizzata ed inclusiva** prevedono un'accettazione positiva di tutti gli allievi e una posizione consapevole del processo di insegnamento-apprendimento-valutazione. Anche l'uso delle TIC, e in particolare della LIM, può risultare adeguato alle esigenze degli allievi con **BES**, poiché l'ampio ricorso a risorse di tipo iconico favorisce l'apprendimento attraverso l'impiego della memoria visiva; la memoria delle immagini risulta, infatti, generalmente più persistente rispetto alla memoria stimolata dai canali uditivi. Si ricorda inoltre la possibilità di utilizzare alcune strategie di base di insegnamento-apprendimento secondo l'approccio neo-comportamentale, con varie tecniche educative e metodologie di intervento, in cui il ruolo dell'insegnante è quello di far acquisire comportamenti maggiormente adattivi e di organizzare i setting educativi in modo da rinforzare i nuovi comportamenti appresi. Tra cui: task analysis, prompts, fading, tecniche per l'apprendimento senza errori, rinforzamento positivo, modeling, shaping, chaining, generalizzazione e mantenimento. In tutti i casi, l'insegnante con la sua competenza e con il suo atteggiamento rappresenta il più importante "mediatore didattico". Si precisa, inoltre, che in nessun modo la personalizzazione e l'individualizzazione devono significare isolamento degli allievi e quindi collocarsi in opposizione ai processi di socializzazione; al contrario, si ribadisce la loro finalizzazione in termini inclusivi e di compartecipazione di tutti. **L'individualizzazione e la personalizzazione per ciascun allievo con BES, e la conseguente redazione di un PEI/PDP, vengono così considerate misure ordinarie.**

## LA VALUTAZIONE

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Assume funzione formativa nei processi di apprendimento e di stimolo di miglioramento continuo, avendo come oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico. Naturalmente è espressione dell'autonomia propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. È, comunque, il collegio dei docenti che circoscrive le modalità e i criteri per tutelare l'omogeneità, l'equità e la trasparenza, nel rispetto del principio della libertà d'insegnamento assolutamente irrinunciabile.

### Valutazione degli alunni con DSA (Art.10 DPR 122/2009)

#### Art. 6 – Forme di verifica e di valutazione

- La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico - didattici di cui ai precedenti articoli.
- Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla **padronanza dei contenuti disciplinari**, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria. In fase di verifica e di valutazione, lo studente con dislessia può usufruire di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell'ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste. Nella valutazione delle prove orali e in ordine alle modalità di interrogazione **si dovrà tenere conto delle capacità lessicali ed espressive proprie dello studente**. Pertanto:
  - evitare compiti con troppi esercizi: eventualmente dare all'alunno una parte alla volta
  - suddividere i compiti complessi e articolati nelle loro parti componenti, in modo che l'alunno possa completare più parti possibili con successo
  - dare consegne a cui realisticamente l'alunno potrà far fronte
  - evitare troppe domande a risposta aperta
  - nelle materie di studio, preferire (se possibile) l'interrogazione orale
  - valutazione adeguata e non rapportata ai suoi compagni

Gli strumenti compensativi non rappresentano mai una facilitazione ma hanno lo scopo di mettere lo studente con DSA nello stesso piano degli altri.

**DM 5669/11** art. 6 c. 2: *“Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare”*  
Che gli strumenti compensativi non siano una facilitazione è detto espressamente nelle **Linee Guida MIUR per i DSA del 2011**, pag. 7. Gli strumenti compensativi *“sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo.”*

Se gli insegnanti ritengono che gli strumenti compensativi usati da uno specifico studente rappresentino per lui una facilitazione hanno il dovere di promuovere competenze e autonomie di studio più efficaci, ma questo non c’entra nulla con la valutazione.

## **Per una valutazione corretta**

- definire chiaramente che cosa si sta valutando
- separare i contenuti della valutazione dalle capacità strumentali
- attenzione alla competenza più che alla forma, ai processi più che al solo “prodotto” elaborato
- valutare l’“apprendimento”, e lo svolgimento, anche con uso di strumenti e tecnologie
- Cercare di valutare oralmente o, almeno, di verificare le conoscenze con colloquio orale in caso di insuccesso nello scritto

Tali modalità sono applicabili anche ad alunni rientranti nella categoria dei Bisogni Educativi Speciali **C.M. n. 8 del 06/03/2013**

## **Valutazione e disabilità**

Errori da evitare:

a) di sottostima;

b) di sovrastima.

Certificazione delle competenze

### **Riferimenti normativi specifici**

#### **Sentenza della Corte costituzionale 215/1987**

“Capacità e merito degli alunni con disabilità vanno valutati secondo parametri peculiari, adeguati alle rispettive situazioni di minorazione”.

#### **Parere del consiglio di stato 348/1991**

“Non si può configurare un supposto diritto al conseguimento del titolo legale di studio, che prescindendo da un oggettivo accertamento di competenze effettivamente acquisito. **Il titolo di studio non può essere conseguito da chi rimane al di sotto di quella soglia di competenze che è necessaria per il conseguimento del titolo**”.

#### **Art. 318 (D.lgs. 297/94) “Valutazione del rendimento prove d’esame”**

1. Nella valutazione degli alunni con handicap da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

2. Nell’ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni con handicap sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione.

3. Gli alunni con handicap sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l’uso di ausili loro necessari.

#### **Valutazione degli alunni con disabilità ( dpr 122/ 2009 – art. 9)**

La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI ed è espressa con voto in decimi. Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo



dell'istruzione secondo le modalità previste **dall'articolo 318 del decreto legislativo n. 297 del 1994**. La valutazione va rapportata al **P. E. I.**, che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell'alunno con disabilità. **Si rammenta, inoltre, che la valutazione dovrà essere riferita ai processi e non solo alla prestazione.**

**Valutazione degli alunni disabili scuola secondaria di secondo grado O.M. 90/2001 – art. 15 e DPR 122 – Regolamento 2009**

La valutazione degli alunni disabili è disciplinata **dall'articolo 15 dell'O.M. 21 maggio 2001/90**. I **docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni disabili, avendo come oggetto del proprio giudizio relativamente agli alunni disabili, i criteri di cui all'articolo 314, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297**. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un'unica espressione valutativa.

Per tutti gli alunni, quindi, la valutazione degli apprendimenti è un diritto e una componente essenziale del processo educativo ed è compito di tutti gli insegnanti **(Linee-guida, agosto 2009)**

Negli Istituti Secondari Superiori agli studenti disabili viene garantita la frequenza ma non il conseguimento del titolo di studio poichè vi sono due diverse possibilità:

- un percorso curricolare **personalizzato** (o per **obiettivi minimi**), esplicitato sempre attraverso un **Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)**, con prove d'esame **uguali o equipollenti** che **porta al conseguimento del titolo di studio**.
- un **percorso differenziato**, sulla base anche questo di un **Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)**, che tiene conto delle effettive capacità dell'alunno con disabilità e mira al raggiungimento di apprendimenti superiori a quelli iniziali, ma che **non consente il rilascio di un titolo di studio**.

**Didattica e Valutazione degli studenti con programmazione Individualizzata (differenziata)**

Gli studenti con deficit intellettivo, devono svolgere un percorso didattico calibrato sulle loro caratteristiche e potenzialità, seppure non riconducibile agli obiettivi propri del corso di studi da essi frequentato. In questi casi, le proposte didattiche si sviluppano attraverso la programmazione di percorsi tendenti a sviluppare l'autoefficacia e l'autostima nonché le competenze necessarie a vivere in contesti di esperienza comuni, che sono, perciò, finalizzate a favorire la crescita personale e sociale del disabile e sono improntate all'aumento delle acquisizioni, considerando i

possibili miglioramenti futuri della qualità della vita. Questi percorsi vengono definiti "**differenziati**": in una programmazione differenziata si può prevedere un percorso del tutto tarato sulle effettive conoscenze e competenze dello studente e predisposto attraverso semplificazione, riduzione o sostituzione di contenuti/argomenti, tutto finalizzato alla crescita personale e al progetto di vita auspicato per lo studente. La valutazione di un tale percorso è rivolta a misurare la validità del piano educativo individualizzato proposto e ad adeguarlo in base alle risposte dello studente. **Un Piano Educativo Differenziato non consente il rilascio di un titolo di studio (Parere del Consiglio di Stato numero 348 del 10 aprile 1991: infatti "...non si può configurare un supposto diritto al conseguimento del titolo legale di studio, che prescinda da un obiettivo accertamento di competenze effettivamente acquisite". L'articolo 4, comma 5 dell'Ordinanza Ministeriale 128 del 99 stabilisce che nel caso in cui il Consiglio di Classe optasse per l'adozione della valutazione differenziata, dovrà informare la famiglia, stabilendo un termine per l'acquisizione del consenso. Trascorso tale termine, se non sopraggiunge dissenso, la modalità proposta si intende accettata. In caso di diniego, l'alunno deve essere valutato in base al curriculum della classe di appartenenza. Anche nel caso di Piani Educativi differenziati, gli apprendimenti devono essere valutati per mezzo di voti che però, sono riferiti al solo contenuto del P.E.I. e non ai programmi ministeriali. Se la valutazione relativa ad un P.E.I differenziato mostra che gli obiettivi prefissati sono troppo ambiziosi, occorre riconsiderare il P.E.I. abbassando il livello degli obiettivi previsti. Gli alunni che seguono un P.E.I. differenziato possono anche ripetere l'anno nel caso in cui sia necessario più tempo per raggiungere traguardi possibili. Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla commissione/classe, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, prove d'esame non equipollenti, o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, è rilasciato l'ATTESTATO di credito formativo delle competenze acquisite di cui all'articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017, utilizzabile come "credito formativo" per l'accesso e la frequenza di corsi professionali istituiti dalle Regioni. (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94) . Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l'utilizzo dell'applicativo "Commissione web" o, in alternativa, determinato proporzionalmente. Il riferimento all'effettuazione delle prove d'esame non equipollenti è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto, né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. ( ORD. M.I.M. 09/ 03 / 2023 n. 45). Il Curriculum dello Studente è previsto anche per gli studenti con disabilità dall'art. 20 c. 7 del DL 62/17, ma è allegato al diploma (stesso DL art. 21 c. 2) per cui non viene rilasciato a chi consegue solo l'attestato.**

## **Programmazione Personalizzata riconducibile agli obiettivi comuni alla classe (obiettivi minimi)**

La programmazione riconducibile agli **OBIETTIVI MINIMI** conforme ai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti è prevista **dall'art. 15 comma 3 dell'O.M. n.90 del 21/5/2001**. Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere:

- Un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline;
- Un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (**art. 318 del D.lg.vo 297/1994**).
- predisposizione di prove equipollenti nel corso degli anni scolastici e in occasione degli esami conclusivi (qualifica e/ o diploma)
- le prove equipollenti dovranno accertare conoscenze, competenze, capacità acquisite dallo studente.

Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l'anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d'esame, possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della maturità.

Gli alunni con gli **OBIETTIVI MINIMI** partecipano a pieno titolo agli esami di qualifica e di stato e **acquisiscono il titolo di Studio**.

È il **PEI** a tracciare il percorso didattico che lo studente dovrà seguire, specificando se si tratta di: **percorso ordinario**, nel caso in cui l'alunno dovesse seguire la progettazione didattica della classe, e quindi ad esso si applicheranno gli stessi criteri di valutazione;

**percorso personalizzato** (con prove equipollenti), se rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento e ai criteri di valutazione, in questo caso l'alunno con disabilità sarà valutato con verifiche identiche o equipollenti; **percorso differenziato**, l'alunno con disabilità seguirà un percorso didattico differenziato, con verifiche non equipollenti.

Il Miur ha chiarito che “ anche se la programmazione è ordinaria e le verifiche equipollenti, lo studente con disabilità ha diritto ad essere valutato con modalità che tengano conto dei suoi bisogni, mettendolo nella condizione di dimostrare quello

che sa e sa fare senza essere penalizzato dalla sua disabilità. Significa tempi più lunghi se ha difficoltà esecutive, prove quantitativamente ridotte se non è possibile allungare i tempi, uso di eventuali strumenti compensativi, evitando concentrazioni di verifiche e programmando le prove o dilatandole; e ancora: proporre se servono domande chiuse anziché aperte, prevedere accorgimenti per ridurre l'ansia da prestazione, ecc... Le modalità di valutazione personalizzate vanno esplicitate nell'apposita sezione del PEI; non hanno nulla a che vedere con gli obiettivi previsti e si possono ovviamente applicare anche con programmazione ordinaria”.

## **Esami di Stato**

Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione in conformità all'articolo 3 dell'ordinanza ministeriale. **Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame, se con valore equipollente o non equipollente, in base al piano educativo individualizzato (PEI).** La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe riguardante le attività svolte, le valutazioni effettuate e l'assistenza prevista, predispone una o più prove differenziate in linea con gli interventi educativi-didattici previsti nel P.E.I. **La commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico.** Il docente di sostegno e altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del consiglio di classe, previo parere della commissione.

**I testi della prima e della seconda prova scritta sono resi disponibili in codice Braille per le scuole che lo richiedono per i candidati non vedenti.** Per i candidati che non conoscono il codice Braille, possono essere richiesti ulteriori formati (audio e/o testo), oppure la commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico. Anche l'utilizzo di altri ausili idonei, normalmente utilizzati durante l'attività scolastica ordinaria, è autorizzato. Per i candidati ipovedenti, i testi della prima e della seconda prova scritta sono resi disponibili in conformità alle richieste delle singole scuole.

In casi eccezionali e debitamente documentati, è possibile richiedere, per le prove scritte per candidati ricoverati o presso case di reclusione, un apposito plico cartaceo tramite l'USR di riferimento. **La commissione può assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove scritte da parte del candidato con disabilità.** In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione

del consiglio di classe e delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico.

Il colloquio dei candidati con disabilità viene effettuato in conformità con le disposizioni previste dall'articolo 20 del Decreto Legislativo 62 del 2017. La commissione sottopone a ciascun candidato una serie di materiali in coerenza con il **Piano Educativo Individualizzato**, da cui inizia il colloquio. **Le commissioni possono modificare, se necessario, le griglie di valutazione per le prove scritte e la prova orale, in conformità con il P.E.I.**

Gli studenti che vengono ammessi dal consiglio di classe a seguire un **percorso di studio conforme alle Linee Guida e alle Indicazioni Nazionali** e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di una valutazione positiva durante lo scrutinio finale, riceveranno un credito scolastico per il terzultimo e penultimo anno, basato sulla votazione del **P.E.I.** Per lo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, si applicheranno le disposizioni previste dall'articolo 11.

### **Relazione Finale per il Documento del 15 maggio**

La relazione sviluppata dal docente di sostegno in accordo col C.d.c. dovrà avere la seguente struttura:

- descrizione del candidato e relativa certificazione
- descrizione del percorso realizzato dall'alunno: 1) conoscenze, competenze e capacità raggiunte 2) difficoltà incontrate e come sono state superate o non superate 3) discipline per le quali sono stati adottati particolare criteri didattici 4) percorsi equipollenti eventualmente svolti 5) attività integrative e di sostegno svolte, anche in sostituzione parziale o totale di alcune discipline 6) risorse utilizzate (docente di sostegno, accompagnatore, ausili, tecnologie ecc.) 7) qualsiasi altra informazione che si ritiene utile far pervenire alla Commissione
- esposizione delle modalità di formulazione e realizzazione delle prove per le valutazioni e precisamente: con quali tecnologie o strumenti; le modalità, i contenuti. Inoltre è fondamentale specificare il tipo di assistenza (docente di sostegno, assistente educativo)
- eventuale richiesta di prove equipollenti e di assistenza: sulla base della relazione, per le prove scritte, grafiche, pratiche, e/o orali si possono eventualmente richiedere prove equipollenti, indicando chiaramente: quale tipo di prova si richiede, quale tipo di assistenza (e con quali compiti) quale durata per le prove scritte. La richiesta di prove equipollenti e/o di assistenza conclude la relazione di presentazione

dell'alunno con handicap. La Commissione, esaminata la documentazione fornita dal Consiglio di classe, predispone le prove equipollenti e, ove necessario, quelle relative al percorso differenziato con le modalità indicate dal Consiglio di classe, anche avvalendosi della consulenza di personale esperto. **Nel caso in cui la Commissione decida in senso contrario al Consiglio di classe, deve motivare per iscritto la propria decisione.**

## Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali

1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (**DSA**), **certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170**, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP). La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento delle prove d'esame. Nello svolgimento delle prove d'esame, i candidati con DSA **possono utilizzare**, ove necessario, gli **strumenti compensativi previsti dal PDP e possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte**. I candidati **possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi delle prove scritte registrati in formati "mp3"**. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere (in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida allegate al D.M. n. 5669 del 2011), di individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione e nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PDP le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale.

I candidati con certificazione di DSA che, **ai sensi dell'articolo 20, comma 13, del d. lgs. 62/2017**, hanno seguito un percorso didattico differenziato, **con esonero** dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono prove differenziate coerenti con il percorso svolto, non equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate al solo rilascio dell'attestato di credito formativo di cui **all'articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017**. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto, né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.

Per i candidati con certificazione di DSA che, ai sensi **dell'articolo 20, comma 12, del d. lgs. 62/2017**, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola **dispensa dalle prove scritte ordinarie** di lingua straniera, **la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta**. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, ( art. 10), stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.

Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuate dal consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla sottocommissione l'eventuale piano didattico personalizzato. **Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le verifiche in corso d'anno**. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

**GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI ALLIEVI IN SITUAZIONE DI HANDICAP CON PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA AI SENSI DELL'ART. 15 O.M. 90/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE** I criteri di valutazione adottati per gli alunni disabili che seguono una programmazione individualizzata Differenziata (non curricolare) prevedono i seguenti voti che vanno dal quattro al dieci, a cui corrispondono rispettivamente:

<b>Modalità di raggiungimento dell'obiettivo</b>	<b>Rilievo</b>	<b>Giudizio</b>	<b>Voto</b>
<b>In autonomia, con sicurezza e con ruolo propositivo</b>	<b>Obiettivo completamente raggiunto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Possiede le conoscenze insegnate utilizzando i termini basilari della disciplina.</li> <li>- È in grado di fare degli esempi anche diversi da quelli utilizzati nelle spiegazioni. Organizza il lavoro in maniera corretta rispettando le consegne ed i tempi impartiti.</li> <li>- Dimostra disponibilità ad ascoltare e ad essere messo in discussione. Sa autovalutarsi rispetto ad atteggiamenti e livelli di profitto</li> </ul>	<b>10</b>
<b>In autonomia e con sicurezza con ruolo attivo</b>	<b>Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Possiede le conoscenze insegnate utilizzando i termini basilari della disciplina.</li> <li>- È in grado di fare degli esempi, rispetta le consegne anche sulla tempistica predisposta.</li> <li>- Mantiene un buon livello di impegno e partecipazione e mostra autonomia. Sa porsi con educazione nel rispetto delle regole e delle diversità culturali.</li> </ul>	<b>8 / 9</b>



<p><b>In autonomia</b></p>	<p><b>Obiettivo raggiunto</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fruisce conoscenze che gli consentono di non commettere errori grossolani. Sa eseguire esempi, anche se con qualche imprecisione ed approssimazioni.</li> <li>- È abbastanza autonomo nella rielaborazione. Si esprime con chiarezza anche se spesso usa termini dialettali.</li> <li>- Svolge le mansioni affidate in maniera abbastanza autonoma. Si impegna con metodo e partecipa attivamente.</li> </ul>	<p><b>7</b></p>
<p><b>Parzialmente guidato</b></p>	<p><b>Obiettivo sostanzialmente raggiunto</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Generalmente assolve gli impegni e partecipa al dialogo educativo. Lavora abbastanza bene nelle attività di gruppo anche se non sa sempre gestire al meglio il tempo a sua disposizione.</li> <li>- Dimostra di avere acquisito gli elementi essenziali della disciplina e non commette errori gravi nell'esecuzione di compiti al proprio livello. Esegue rielaborazioni, seppur parziali o imprecise; ha qualche spunto di autonomia.</li> </ul>	<p><b>6</b></p>
<p><b>Guidato</b></p>	<p><b>Obiettivo non raggiunto</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non possiede conoscenze adeguate al proprio percorso. Difficoltà nella comprensione e/o nell'applicazione e nell'analisi, commettendo errori gravi.</li> <li>- La rielaborazione delle conoscenze non è sicura e non coglie gli aspetti essenziali dei problemi.</li> <li>- L'uso del linguaggio non è sempre adeguato</li> <li>- È in grado di svolgere le</li> </ul>	<p><b>5</b></p>

		mansioni affidate con parziale autonomia, ma l'impegno individuale risulta modesto.	
<b>Totalmente guidato e noncollaborativo</b>	<b>Obiettivo non raggiunto e/o problematiche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non possiede né conoscenze né competenze.</li> <li>- Manca di autonomia. Non dimostra interesse al dialogo educativo. Non è disponibile collaborare con i compagni.</li> <li>- Non rispetta gli impegni, si distrae, disturba.</li> <li>- È carente sul piano dell'educazione</li> <li>- Commette frequenti gravi errori nell'applicazione o nell'esecuzione di lavori semplici</li> </ul>	<b>4</b>

## VADEMECUM OPERATIVO

Questo vademecum vuole fare luce su quelle che sono oggi le situazioni sempre più complesse che si presentano quotidianamente nelle classi. A fronte di una situazione normativa che vede la scuola oggetto di un costante e veloce cambiamento, possiamo ribadire che **gli insegnanti sono e restano i veri professionisti della didattica**, dunque di fronte alle diverse modalità di apprendimento degli alunni che incontrano, troveranno nuove soluzioni didattiche sulla base delle conoscenze e dell'esperienza, permettendo così di produrre idee, procedure e strategie innovative per un risultato positivo e proficuo, in particolare per gli alunni con **Bisogni Educativi Speciali, identificati con la sigla BES**.

### La definizione di BES

la sigla **BES** è l'acronimo di **Bisogni Educativi Speciali**, definizione introdotta per la prima volta nel Regno Unito, alla fine degli anni '70, che nel tempo è stata utilizzata in documenti di valore internazionale. Nella **legislazione italiana in materia di istruzione**, la definizione di BES può essere rintracciata nella **Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013**. Il documento sottolinea come i bambini con bisogni educativi speciali, presentano una delle seguenti condizioni: *"svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse"* Sintetizzando, quindi, si può affermare che ci si trova di fronte ad **un alunno BES** ogni volta che il bambino o il ragazzo **manifesta particolari esigenze di apprendimento, che possono essere di carattere permanente o temporaneo e causate da fattori diversi**.

### Chi ha Bisogni Educativi Speciali

Nella pratica, i Bisogni Educativi Speciali possono essere ripartiti in **tre categorie**:

**Disabilità (L.104/1992)**

**Disturbi evolutivi specifici (come DSA, deficit di attenzione e iperattività L. 53/2003 e 170/2010);**

**Disturbi legati a fattori socio-economici, linguistici e culturali (BES (CM n° 8 del 6/3/2013). - L. 53/2003).**

Pertanto, la definizione di **BES** in senso stretto è limitata ai **bisogni educativi che non rientrano nelle prime due categorie**.

## I DSA

La sigla **DSA** è ormai entrata nel linguaggio comune, soprattutto a scuola. In psicologia, con l'espressione **Disturbi Specifici di Apprendimento** si indica la difficoltà in quelle abilità specifiche che sono considerate fondamentali per la trasmissione della cultura.

I DSA, quindi, si caratterizzano per essere **disturbi specifici** e per la loro **matrice evolutiva**:

**specifici** perché interessano esclusivamente determinati processi di apprendimento;

**evolutivi** perché si manifestano quando il bambino non sviluppa una capacità che per gli altri diventa invece un automatismo.

## DSA, manifestazione e diagnosi

Il soggetto che soffre questo tipo di disturbi può avere, per esempio, problemi nella **lettura, scrittura** o nel **calcolo**, di conseguenza **non è pienamente autosufficiente nel processo di apprendimento**. È importante sapere che i disturbi qualificati come DSA hanno origine **neurobiologica**: non sono quindi legati a traumi psicologici o blocchi educativi. Quindi necessitano di una **diagnosi medica**. A certificarne l'esistenza può essere soltanto un neuropsichiatra infantile, o un'equipe che coinvolge anche uno psicologo e un logopedista. Proprio la diagnosi e la sua tempestività sono **l'elemento più importante** in tutto l'iter di trattamento dei disturbi specifici dell'apprendimento.

## Le diverse tipologie di DSA

### I disturbi specifici dell'apprendimento riconosciuti dalla legge sono 4:

La **dislessia** indica la difficoltà di lettura. Le singole operazioni mentali che sono necessarie per leggere (come la decodifica di lettere, sillabe e di parole, per esempio) non vengono in maniera automatica. Di conseguenza, l'alunno **fa una grande fatica nell'attività di comprensione e memorizzazione**.

La **discalculia** è invece il disturbo che **rende difficile attribuire ai numeri il valore corretto e che genera confusione nella lettura della posizione delle cifre**. Per esempio, una persona che soffre questo tipo di disturbo fa molta fatica a distinguere tra 269 e 692. In sintesi, quindi, è il disturbo relativo all'apprendimento del sistema dei numeri e dei calcoli.

La **disgrafia** riguarda la capacità di scrittura, intesa da un **punto di vista motorio-esecutivo**. La dimensione disordinata delle lettere, la distanza irregolare tra queste e l'ortografia, rendono spesso le parole illeggibili anche per la persona che le ha scritte.

Infine la **disortografia** consiste nella **difficoltà di passare dal linguaggio orale al linguaggio scritto**, disagio che è dovuto all'incapacità di tradurre i suoni in simboli grafici.

Le diverse forme di DSA possono anche coesistere, oppure aggiungersi ad altri tipi di disturbi. Si parla in questi casi di **comorbidità**, una situazione che oltre a disturbare le specifiche attività di apprendimento, influisce negativamente sull'abilità complessiva di una persona.

## **Alunni DSA a scuola: la legge 170/2010 e la didattica inclusiva**

Il quadro normativo in Italia è fornito dalla **legge 8 ottobre 2010, n. 170**, che assegna al sistema nazionale di istruzione e agli atenei la responsabilità di individuare le modalità didattiche più adeguate per **l'inclusione di alunni con DSA**. In questo senso, la **legge 170/2010** si inserisce in un contesto di ridefinizione del ruolo culturale del docente e dell'istituzione scolastica in generale. Con le "**Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico**", infatti, si consolida l'approccio innovativo di una scuola che mette al centro la complessità e singolarità di ogni persona, adottando gli strumenti più adatti per consentire a tutti un pieno sviluppo nel processo formativo.

## **I principi per la gestione dei disturbi specifici dell'apprendimento: didattica personalizzata e individualizzata**

Sulla base dei bisogni educativi speciali, quindi, l'inclusione a scuola, infatti, si fonda sull'**autonomia** e **flessibilità** dell'istituzione scolastica e si sviluppa con la **didattica individualizzata e la didattica personalizzata**, che non devono essere considerati come sinonimi. Anzi, proprio la loro diversa definizione può aiutare a dare un quadro completo della strategia formativa elaborata dal Miur.

La **didattica individualizzata** pone **obiettivi comuni** a tutto il gruppo classe, articolando però attività di **recupero individuale** che l'alunno può svolgere nelle diverse fasi del processo formativo (per esempio con il lavoro individuale in classe o in altri momenti specifici di formazione). Si

concentra quindi sulle **metodologie individuali da adattare alle caratteristiche dei singoli studenti**, con l'obiettivo di assicurare a tutti il raggiungimento delle competenze basiche fondamentali.

La **didattica personalizzata**, invece, **calibra l'offerta formativa** sulla base delle esigenze dei singoli studenti del gruppo classe. Interviene quindi anche da un **punto di vista qualitativo** nel processo di apprendimento e può quindi porsi **obiettivi diversi** per ciascun alunno. L'approccio personalizzato si sostanzia quindi nella **diversificazione delle strategie formative**, con l'obiettivo di promuovere le diverse potenzialità presenti negli alunni. La **sinergia** tra questi due approcci (quello individualizzato e quello personalizzato) crea le condizioni più favorevoli per consentire allo studente con DSA di raggiungere gli obiettivi formativi.

## **Come realizzare l'inclusione degli alunni con DSA: PDP, strumenti compensativi e misure dispensative**

Per realizzare concretamente la didattica inclusiva che serve a rendere concreto il diritto all'istruzione degli alunni con DSA, la legge **170 del 2010** prevede **tre strumenti fondamentali** con cui i docenti possono facilitare l'inserimento scolastico e l'apprendimento degli alunni con DSA:

- il Piano Didattico Personalizzato (PDP);
- gli strumenti tecnologico compensativi;
- le misure dispensative.

Il **PDP** è il documento fondamentale su cui si costruisce il progetto educativo dedicato allo studente in difficoltà. Viene preparato e aggiornato periodicamente dagli insegnanti, coinvolgendo tutte le figure che intervengono nell'educazione del ragazzo. L'obiettivo è **garantire all'alunno lo stesso livello di apprendimento** di tutti i suoi compagni.

Inoltre, ai ragazzi con DSA deve essere permesso l'utilizzo di **strumenti didattici e tecnologici che gli facilitino lo studio**: sintetizzatore vocale, registratore, programmi di video-scrittura e calcolatrice. In questo senso, la LIM è un importante alleato dei docenti. Allo stesso tempo, gli deve essere concesso **l'esonero da alcune tipologie di prove di verifica, da sostituire con altre dal valore equipollente**. La diagnosi di un DSA è accompagnata da **codici specifici che esplicitano disturbi specifici**.

### **DSA-Diagnosi e codici:**

- Disturbo specifico di lettura - **Dislessia ICD 10: F81.0**

- Disturbo specifico della compitazione - **Disortografia ICD 10: F 81.1**
- Altri disturbi evolutivi delle abilità scolastiche - **Disgrafia ICD 10: F 81.8**
- Disturbo specifico delle abilità aritmetiche - **Discalculia ICD 10: F 81.2**
- Disturbi misti delle capacità scolastiche **ICD 10: F81.3**
- Disturbi evolutivi delle abilità scolastiche non specificati – Disturbi dell'apprendimento non specificati (NON categorizzabile come SPECIFICO) **ICD 10: F81.9**

**Il PDP - Piano Didattico Personalizzato NON è obbligatorio per tutti i BES, ma è previsto dal DM n°5669 12/7/2011 per i DSA. È obbligatorio in presenza di una diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento, dunque con tutti codici che iniziano con F 81 dell'ICD-10. È necessario il riferimento ai codici nosografici (attualmente **tutti quelli compresi nella categoria F81: Disturbi evolutivi Specifici delle Abilità Scolastiche**) e alla dicitura esplicita del DSA in oggetto (della lettura e/o della scrittura e/o del calcolo). (Art. 3, comma 1, "Elementi di Certificazione Diagnostica" della Conferenza Stato-Regioni per Diagnosi DSA) È scelta della scuola in presenza di una diagnosi di Disturbo Evolutivo (diverso dai DSA) come ADHD, Disturbo del Linguaggio, Disturbo Coordinazione Motoria o visuo-spaziale, oppure quando si rilevano difficoltà di apprendimento, svantaggio socio-culturale o nel caso di alunni stranieri. Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno diritto alla certificazione di Disabilità o di DSA, **il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione.****

**Il PDP può essere compilato in qualsiasi periodo dell'anno. Se vi è diagnosi di DSA si compila entro 3 mesi. La compilazione spetta sempre alla scuola e può avvenire durante l'anno anche inoltrato. Solo per le diagnosi di DSA, il PDP dovrebbe essere operativo entro 3 mesi dalla presentazione della documentazione diagnostica a scuola, motivo per cui è sempre bene segnarsi data e numero di protocollo della presentazione dei documenti. La scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e in tempi che non superino il primo trimestre scolastico un PDP articolato per le discipline coinvolte dal disturbo (DM n°5669 12/7/2011). Nel caso di una classe in cui vi saranno gli esami di Stato, è**

**invece richiesto che la diagnosi sia presentata entro il 31 marzo dell'anno in corso (CM n° 8 del 6/3/2013).**

**Il PDP va firmato da tre figure: Dirigente Scolastico (o da suo delegato), dai docenti e dalla famiglia: ciò è riportato a pag. 2 della CM n° 8 del 6/3/2013.** Il PDP rappresenta un accordo di reciproca collaborazione tra scuola e famiglia. In molti casi la scuola può decidere di mettere in atto delle strategie didattiche di intervento senza formalizzarle nel PDP. In questo caso, non essendoci il PDP, non è necessaria alcuna firma da parte della famiglia.

## **Alunni BES e scuola**

**I BES (bisogni educativi speciali)** non sono una categoria diagnostica e di per sé non identificano un disturbo, poiché qualunque studente può manifestare dei bisogni educativi speciali nel corso del suo percorso di studi. Non è un concetto clinico, bensì pedagogico. Qualunque studente dunque può avere dei **bes** (anche temporanei) per diversi motivi: fisici, biologici, fisiologici, psicologici e sociali. **Secondo la C.M. n° 8 del 6 marzo 2013 l'area dei BES comprende: “ lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”.** Pertanto non esiste una “diagnosi BES” ma una categoria che comprende un gruppo eterogeneo di persone, sia con diagnosi molto diverse tra loro, **sia senza diagnosi.**

**BES e prove Invalsi: il loro svolgimento dipende dal tipo di disturbo o difficoltà. La nota MIUR, in tal senso chiarisce:**

- A condizione che le misure compensative e/o dispensative siano concretamente idonee al superamento della specifica disabilità o del disturbo specifico.
- Salvo diversa richiesta della scuola.
- A condizione che i dispositivi e gli strumenti di mediazione o traduzione sensoriale (ad esempio sintesi vocale) siano concretamente idonei al superamento della specifica disabilità sensoriale.
- Sono compresi anche gli alunni e gli studenti con diagnosi di DSA in attesa di certificazione.



## **Con diagnosi di DSA rilasciata da struttura privata va redatto il PDP**

Il MIUR mette un punto fermo: Piano Didattico Personalizzato subito in presenza di diagnosi di DSA della struttura privata. Questa normativa permette alle famiglie, rivolgendosi al professionista privato, di abbattere sia i lunghi tempi di molti enti pubblici, sia i costi elevati di tanti enti accreditati e nel contempo che sia garantita una diagnosi rigorosa, perché compilata da professionisti che rispettano la **Consensus Conference** sui DSA. In questo modo, sia la scuola sia la famiglia possono attivarsi tempestivamente per una diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi, come previsto dalla legge quadro dei DSA (**comma f, art 2, L. 170/10**). Dunque **i docenti possono accettare la diagnosi di DSA emessa da strutture private per la piena applicazione della Legge 170/10 e DM 5669 12/7/2011**

Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura privata, si raccomanda - nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate – di adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010. Si evidenzia pertanto la necessità di superare e risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni (in molti casi superiori ai sei mesi) adottando comunque un piano didattico individualizzato e personalizzato nonché tutte le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono. (**Pag. 2 e 3 della CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013**)

## **GLI STRUMENTI COMPENSATIVI**

**COMPENSARE** significa dare l'equivalente di una cosa, di un'attività con un'altra, supplendone il difetto, la mancanza. Gli strumenti compensativi sono tecnologie / risorse che vengono utilizzate dall'alunno in modo strategico al fine di favorire il suo successo formativo. Premettendo che ogni alunno con DSA ha caratteristiche proprie che richiedono strumenti personalizzati adeguati, **le "Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento" allegato al Decreto 5669/2011** specificano che gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria. Fra i più noti indichiamo: la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto; il registratore, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione; i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale

correzione degli errori; la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo; altri strumenti tecnologicamente meno evoluti, quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc. Tali strumenti sollevano lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo. L'utilizzo di tali strumenti non è immediato e i docenti - anche sulla base delle indicazioni del referente di istituto - avranno cura di sostenerne l'uso da parte di studenti con **DSA**.

**LE MISURE DISPENSATIVE** Sono misure che non violano l'imparzialità, ma, al contrario, mettono il dislessico sullo stesso piano dei suoi compagni. **DISPENSARE** significa esentare l'alunno da un impegno, da un obbligo, da un'attività che si sa potere essere fallimentare poiché non dipende dall'impegno profuso dall'alunno. Le misure dispensative sono dei facilitatori formali, necessarie per colmare alcune carenze difficilmente colmabili. **“Le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento”** **allegate al Decreto 5669/2011 (art. 3)** indicano che le misure dispensative sono invece interventi che consentono all'alunno o allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento. Per esempio, non è utile far leggere a un alunno con Dislessia un lungo brano, in quanto l'esercizio, per via del disturbo, non migliora la sua prestazione nella lettura. Rientrano tra le misure dispensative altresì le interrogazioni programmate, l'uso del vocabolario, poter svolgere una prova su un contenuto comunque disciplinarmente significativo, ma ridotto o tempi più lunghi per le verifiche. L'adozione delle misure dispensative, dovrà essere sempre valutata sulla base dell'effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell'alunno o dello studente in questione

## CORRELAZIONE TRA DSA E MATERIALI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI

<b>Peculiarità dei processi cognitivi</b>	<b>Interventi di compenso/dispensa</b>
<b>Lentezza ed errori nella lettura</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• evitare di far leggere a voce alta</li><li>• incentivare l'utilizzo di computer con sintesi vocale, di dizionari digitali</li> <li>• sintetizzare i concetti con l'uso di mappe concettuali e/o mentali</li> <li>• favorire l'uso di software specifici dotati di sintesi vocale in grado di leggere anche le lingue straniere</li><li>• ridurre nelle verifiche scritte il numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi</li> <li>• evitare le verifiche scritte in tutte le materie tradizionalmente orali, consentendo l'uso di mappe o ipertesti (PPT) durante l'interrogazione</li></ul>
<b>Difficoltà nei processi di automatizzazione della letto-scrittura:</b> impossibilità di eseguire nello stesso tempo due "procedimenti" come ascoltare e scrivere, ascoltare e seguire	<ul style="list-style-type: none"><li>• evitare di far prendere appunti, ricopiare testi o espressioni matematiche, ecc.</li><li>• fornire appunti su supporto digitale o cartaceo stampato preferibilmente con carattere Arial, Comic Sans, Trebuchet (di dimensione 12-14 pt) in caso di necessità di integrazione dei libri di testo</li></ul>

<p><b>Difficoltà nel ricordare le categorizzazioni:</b> i nomi dei tempi verbali e delle strutture grammaticali italiane e straniere, dei complementi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• favorire l'uso di schemi</li> <li>privilegiare l'utilizzo corretto delle forme grammaticali sulle acquisizioni teoriche delle stesse.</li> <li>• utilizzare per le verifiche domande a scelta multipla.</li> </ul>
<p><b>disortografia e/o disgrafia</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• favorire l'utilizzo di programmi di videoscrittura con correttore ortografico per l'italiano e le lingue straniere</li> </ul>
<p><b>discalculia</b>, difficoltà nel memorizzare: tabelline, formule, sequenze arbitrarie e procedure</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• consentire l'uso di tavola pitagorica, calcolatrice, tabelle e formulari, mappe procedurali, sia nelle verifiche sia nelle interrogazioni</li> <li>• utilizzare prove a scelta multipla</li> </ul>
<p><b>difficoltà nell'espressione della lingua scritta</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• favorire l'uso di schemi testuali</li> </ul>
<p><b>difficoltà nel recuperare rapidamente nella memoria nozioni già acquisite</b> e comprese con conseguente difficoltà e lentezza nell'esposizione orale</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• incentivare l'utilizzo di mappe, schemi e ipertesti(PPT) durante l'interrogazione, come previsto anche nel colloquio per l'Esame di Stato, per facilitare il recupero delle informazioni e migliorare l'espressione verbale orale</li> <li>• evitare di richiedere lo studio mnemonico e nozionistico in genere, tenere presente che vi è una notevole difficoltà nel ricordare nomi, termini tecnici e definizioni (ad es. per le materie scientifiche e per Diritto)</li> </ul>
<p><b>facile stanchezza e tempi di recupero troppo lunghi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fissare interrogazioni e compiti programmati</li> <li>• evitare la sovrapposizione di compiti e interrogazioni di più materie</li> <li>• evitare di richiedere prestazioni nelle ultime ore</li> <li>• ridurre le richieste di compiti per casa</li> </ul>
<p><b>difficoltà nella lingua straniera</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• privilegiare la forma orale</li> <li>• utilizzare per lo scritto prove a scelta multipla</li> </ul>
<p>Se alcune di queste peculiarità risultano compresenti con un <b>deficit di attenzione</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dividere la prova in tempi differenti in quanto non serve assegnare più tempo</li> </ul>

**ALTRI TIPI DI CERTIFICAZIONI** L'area dello **svantaggio scolastico**, indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit (legge 104) o disturbi specifici di apprendimento (DSA, legge n°170/2010). La Normativa richiama l'attenzione della scuola ad **una ampia gamma di situazioni che richiedono capacità di lettura pedagogica, di analisi e di specifici interventi**. Tali situazioni, rientrano nelle tipologie di BES presenti nella Direttiva e nella Circolare Ministeriale come punto di partenza per una prima analisi delle difficoltà, al fine di orientare i docenti sia per un'interpretazione più attenta dei bisogni degli alunni, sia nei casi di una nuova segnalazione di studenti con BES.

### **Quadro delle principali situazioni di alunni con BES individuate nella Direttiva Ministeriale**

- **Deficit del linguaggio (DSL).** I DSL sono dei disturbi nell'acquisizione del linguaggio che colpiscono ragazzi senza altri problemi neurologici e fisici. Il ragazzo con DSL ha dunque un linguaggio che è caratterizzato da: ritardo nella comparsa e nel successivo sviluppo; frequenza anormale di errori (essi compiono gli stessi errori compiuti da bambini normo-sviluppati nelle fasi più precoci dello sviluppo del linguaggio); errori anomali cioè non tipici dello sviluppo linguistico normale. **I Disturbi specifici del linguaggio sono spesso associati a problemi, quali la difficoltà di lettura e di ortografia, anomalie nei rapporti interpersonali ed emotivi e disturbi comportamentali.**
- **Deficit delle abilità non verbali.** Si può trattare di un disturbo della coordinazione motoria, della disprassia, del disturbo non-verbale o – più in generale - di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell'alunno nella coordinazione motoria.
- **Disturbo da deficit dell'attenzione e dell'iperattività** (Attention Deficit Hyperactivity Disorder o DIDA) è caratterizzato da un livello di attenzione scarso, inadeguato per lo sviluppo, o da aspetti di iperattività e impulsività inappropriati all'età del ragazzo. **L'ADHD** si può riscontrare anche spesso associato ad un DSA o ad altre problematiche, ha una causa neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione, di apprendimento e di socializzazione con i coetanei. **L'ADHD** si associa spesso ad uno o più disturbi dell'età evolutiva: **disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell'apprendimento e disturbi dell'umore**(apatia, eccessiva irritabilità, inquietezza, atteggiamenti oppositivi e provocatori)
- **Deficit di memoria** . La memoria a breve termine riveste un ruolo cruciale nell' apprendimento, la sua compromissione porta a difficoltà di acquisizione di nuove informazioni rendendone

problematica la ritenzione e di conseguenza l'apprendimento. Sono comuni in questi ragazzi difficoltà di elaborazione di informazioni visive ed uditive. Le informazioni verbali "entrano da un orecchio ed escono dall'altro", mentre quelle visive si traducono in errori di copiatura ed omissioni delle ultime sillabe di una parola e delle ultime parole di una frase durante la lettura. L'uso di espressioni verbali e scritte molto semplici sono un'ulteriore conseguenza di un deficit nella memoria a breve termine. Spesso **questo deficit è correlato ad altri disturbi come quelli specifici di apprendimento(DSA) o quelli che riguardano l'attenzione(ADHD).**

**Disturbo di ansia generalizzata.** Nel linguaggio comune il termine "ansia" viene spesso usato in modo improprio, riferendosi a generiche condizioni di apprensione, nervosismo e stress, che nulla hanno a che vedere con il disturbo psichiatrico vero e proprio. L'ansia patologica non è un semplice disagio transitorio, ma una reazione abnorme che interferisce seriamente con le prestazioni psicotellettive, impedendo di fissare la mente su problemi e situazioni specifiche e di elaborarli, limitando la possibilità di svolgere le attività abituali. Si ha così **uno stato continuo e persistente di preoccupazione per diversi eventi, che risulta eccessivo in intensità, durata o frequenza rispetto alle reali circostanze, che invece rappresentano eventi temuti dal soggetto.** Questo disturbo non insorge necessariamente in risposta a stimoli esterni, anche se eventi stressanti o un ambiente complessivamente sfavorevole possono aggravarne le manifestazioni.

- **Disturbo Aspecifico dell'apprendimento.** Il Disturbo Aspecifico di Apprendimento riguarda **difficoltà di apprendimento in relazione a capacità cognitive al di sotto della media oppure è correlato a patologie di vario tipo: sensoriali, neurologiche, genetiche, organiche e psicologiche.** In queste situazioni **le difficoltà sono** spesso generalizzate, quindi non solo **nelle competenze "di base"**, cioè nella lettura, scrittura, calcolo, **ma anche nei processi logici.** Spesso le capacità cognitive sono inferiori alla media prevista per l'età del ragazzo anche se non rientrano nei canoni di una disabilità certificata con la legge 104. Inoltre **in certi casi il disturbo aspecifico dell'apprendimento può anche essere relativo ad una scarsa stimolazione socio-ambientale.**

- **Borderline cognitivo.** Il funzionamento intellettivo limite può essere considerato un caso di **confine fra la disabilità e il disturbo specifico.** Anche gli alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di funzionamento cognitivo o intellettivo limite (**FIL o borderline**), ma anche con altre espressioni (per es. disturbo evolutivo specifico misto, codice F83) richiedono particolare considerazione. Si tratta di ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 agli 85 punti e non presenta elementi di specificità.

Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbilità con altri disturbi. Per altri si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà per cui hanno solo bisogno di essere adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche.

• **Disturbi depressivi.** La depressione clinica non è un calo d'umore passeggero: chi ne soffre ha un umore depresso per tutta la giornata, per più giorni di seguito e non riesce a trovare piacere/interesse nelle attività che lo facevano star bene. L'isolamento è cercato, sofferto e spesso inevitabile. La depressione è spesso ricorrente e cronica (cioè tende a dare recidive e durare per molto tempo) . Un adolescente depresso che non riesce a studiare ed avere relazioni e strumenti con cui costruire il proprio futuro.

**ALUNNI CON BES PER MOTIVI SOCIO-ECONOMICI, LINGUISTICI E CULTURALI** In questa categoria rientrano tutti quei ragazzi che per diversi motivi si trovano a vivere, in modo momentaneo o permanente, situazioni di deficit culturale, linguistico, sociale o economico. In questi casi è solo l'osservazione sistematica dei comportamenti e delle prestazioni scolastiche dello studente che fa sospettare con fondatezza il prevalere dei vissuti personali dei ragazzi o dei fattori dell'ambiente di vita quali elementi ostativi all'apprendimento. **Per tali alunni non è prevista la stesura di un Piano Didattico Personalizzato** visto che non hanno effettiva necessità di strumenti compensativi o dispensativi. È necessario, tuttavia, che il Consiglio di Classe sia informato e si faccia carico della particolare situazione dell'alunno che si trova in difficoltà tali da inficiare la regolare frequenza e partecipazione alle attività scolastiche. In riferimento a questi alunni, il Consiglio di Classe è tenuto a segnalare il caso tramite la compilazione dell'apposito modulo (modulo di segnalazione alunni con BES socio-economico). All'interno dell'Istituto, onde evitare discrepanze di giudizio e forte disomogeneità tra le varie classi e sezioni, vengono dichiarati facenti parte di questa categoria soltanto gli studenti seguiti, singolarmente o insieme alla propria famiglia, dagli assistenti sociali o segnalati alla scuola dal Tribunale per i minori. **Per gli alunni stranieri si faccia riferimento al Protocollo di accoglienza degli alunni stranieri adottato dalla scuola e allo specifico PDP opportunamente predisposto.**

**NUOVE SEGNALAZIONI** In merito all'area della disabilità e dei disturbi evolutivi specifici, la scuola può trovarsi in una situazione in cui tali patologie sono già state certificate da parte di professionisti dell'ambito clinico, oppure nella condizione in cui è l'osservazione sistematica dei comportamenti e delle prestazioni scolastiche dello studente che fa sospettare l'esistenza di limitazioni funzionali a

causa di probabili disturbi. L'individuazione della presenza di alunni in situazione di BES, e la scelta di un intervento didattico specifico, non può quindi avvenire se non dopo una rilevazione dell'esistenza di difficoltà nelle attività scolastiche, a cui segue un'osservazione sistematica per raccogliere dati oggettivi e stabili, vagliata attraverso un confronto tra adulti ed integrata con una valutazione degli elementi contestuali che possono essere concausa delle difficoltà. **Il ruolo dei docenti del Consiglio di Classe nella scuola secondaria assume una rilevanza ancora più marcata per effetto della C.M. 8 del 2013 in quanto si ribadisce la funzione di individuare i casi riconducibili ad una definizione di BES e di adottare le conseguenti strategie didattiche.** La procedura da seguire, nel caso che un docente individui in un alunno della propria classe difficoltà, non ancora certificate, che rientrino nell'ambito dei bisogni educativi speciali è la seguente:

- **Avvertire** il coordinatore della classe sulla base di osservazioni rilevate riguardo all'alunno e verificare il bisogno di un intervento didattico personalizzato;
- **Condividere** con tutti i docenti del Consiglio di Classe la situazione dello studente;
- **Prendere una decisione** congiunta all'interno del Consiglio se segnalare l'alunno come nuovo caso con Bes
- **Avvertire** il referente per l'inclusione della scuola e convocare i genitori dell'alunno, con cui parlerà il coordinatore della classe per valutare una visita specialistica presso l'equipe multidisciplinare.

## **DOCUMENTI PREVISTI PER GLI STUDENTI BES**

**PREMESSA** Per pianificare e personalizzare il percorso d'apprendimento degli studenti BES, sono previsti vari documenti, differenti da una categoria di BES all'altra . A riguardo ,si sottolineano alcuni aspetti fondamentali per tutte le situazioni:

- 1) Al di là di chi si occupa materialmente della loro stesura, i documenti previsti per gli studenti BES sono di competenza dell'intero Consiglio di classe, per cui non è ammessa, da parte di tutti i membri del Consiglio stesso, la non consapevolezza del contenuto e delle misure da essi richieste.**
- 2) Oltre che dal Consiglio di classe, tali documenti sono sottoscritti pure dai genitori/tutori dello studente, dal Dirigente o suo delegato. Sottoscrivendoli, ognuno approva il contenuto e prende la responsabilità di attuarlo per la parte di sua competenza.**



**3) La mancata attuazione delle misure previste dai documenti si può configurare come inadempienza da parte del docente, e su ciò possono fondarsi eventuali ricorsi in sede legale da parte della famiglia contro le decisioni del Consiglio di classe.**

**4) In quasi tutte le situazioni, gli studenti per cui si compilano i suddetti documenti sono certificate da specialisti. Le certificazioni presenti sono documenti medici che, in quanto tali ,non possono essere messi in discussione dal docente.**

**In conclusione:**

- **Tali documenti implicano un notevole grado di responsabilità da parte del Consiglio di classe.**
- **A ben vedere però, oltre che una garanzia per le possibilità di successo scolastico ,i BES, sono una forma di tutela per il lavoro degli insegnanti, perché definiscono esattamente quali sono le misure (compensative, dispensative, di semplificazione ecc.) previste per ogni caso e condivise dalla famiglia, che avrà poco spazio per le recriminazioni se tali misure sono state puntualmente adottate dai docenti.**